



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO l'articolo 7 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante “*Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici*”,

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO l'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante “*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*” e, in particolare, l'articolo 15, comma 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, in particolare, l'articolo 23-ter, concernente disposizioni in materia di trattamenti economici;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante “*Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti*” e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a), che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere e alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche e degli interventi correlati;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”;

VISTO l'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2018, recante “*Modalità applicative degli obblighi di trasparenza in PCM, ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 33/2013*”;

VISTO il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante “*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e, in particolare, l'articolo 4, commi 2 e 3;

VISTO il decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “*Nuovo codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al governo in materia di contratti pubblici*”;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 maggio 2024, n. 94, concernente “*Regolamento recante la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)*” e, in particolare, gli articoli 7 e 8;





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO l'articolo 3 del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante “Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport”, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120;

VISTO, in particolare, il comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 89 del 2024, il quale prevede che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato un piano di razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite ai commissari straordinari nominati per la realizzazione degli interventi infrastrutturali prioritari ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, nonché ai commissari straordinari, individuati nell'Allegato I al presente decreto, nominati in virtù di specifiche disposizioni di legge”;

VISTO, altresì, il comma 6 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 89 del 2024, il quale prevede che “Al fine di coordinare l'attività dei commissari straordinari di cui ai commi 1 [...] e di monitorare la realizzazione delle relative opere commissariate, nonché di predisporre il piano di razionalizzazione di cui al comma 1, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Osservatorio sui commissariamenti infrastrutturali”;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 15 gennaio 2025, n. 8, concernente la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio sui commissariamenti infrastrutturali;

VISTO il decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante “Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20 e, in particolare, l'articolo 2, comma 6-septies, primo periodo, il quale prevede che “Al fine di procedere celermente al completamento del progetto di fattibilità tecnico-economica e della progettazione esecutiva della diga di Vetto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55”;

VISTO, altresì, il comma 6-septies, secondo, terzo e quarto periodo, dell'articolo 2, del citato decreto-legge n. 208 del 2024, il quale prevede che “La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di ventiquattro mesi decorrenti dall'adozione del decreto di nomina di cui al primo periodo. Al Commissario straordinario spetta un compenso determinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione. Il Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture delle amministrazioni territoriali interessate”;





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO, inoltre, il quinto periodo del comma 6-septies dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 208 del 2024, il quale prevede che *“Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 99.525 euro per l'anno 2025, a 132.700 euro per l'anno 2026 e a 33.175 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”*;

RITENUTO, pertanto, di procedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 6-septies, del citato decreto-legge n. 208 del 2024, alla nomina di un Commissario straordinario per il celere completamento del progetto di fattibilità tecnico-economica e della progettazione esecutiva della diga di Vetto, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32;

RILEVATO che le esigenze poste alla base della nomina del citato Commissario straordinario, connesse al celere completamento del progetto di fattibilità tecnico-economica e della progettazione esecutiva della diga di Vetto, corrispondono alle medesime finalità proprie dei Commissari straordinari nominati, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 32 del 2019, per la realizzazione e il completamento di interventi di particolare complessità;

RITENUTO, pertanto, di includere il Commissario straordinario in parola nell'ambito delle competenze del citato Osservatorio sui commissariamenti infrastrutturali;

VISTO il *curriculum vitae* del prof. Stefano Orlandini, professore ordinario di Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia presso l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia;

VISTA la nota prot. n. 123255 del 5 maggio 2025, con la quale il Rettore dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia ha autorizzato, ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e relativo Regolamento di Ateneo DR 71/2011, il prof. Stefano Orlandini allo svolgimento dell'incarico commissariale;

VISTA la dichiarazione resa dal prof. Stefano Orlandini, in ordine all'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico in questione;

VISTA la dichiarazione resa dal prof. Stefano Orlandini ai sensi dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

SULLA PROPOSTA del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

DI CONCERTO con il Ministro dell'economia e delle finanze;





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

DECRETA

ART.1

(Nomina del Commissario straordinario per il completamento del progetto di fattibilità tecnico-economica e della progettazione esecutiva della diga di Vetto)

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 6-septies, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, il prof. Stefano Orlandini è nominato Commissario straordinario per il completamento del progetto di fattibilità tecnico-economica e della progettazione esecutiva della diga di Vetto (CUP: F13F22000170008).
2. L'incarico di cui al comma 1 decorre dalla data di sottoscrizione del presente decreto e cessa dopo ventiquattro mesi dalla medesima data.
3. Il Commissario straordinario può essere in ogni tempo revocato ovvero sostituito con le medesime modalità previste per la nomina.

ART. 2

(Poteri e funzioni del Commissario straordinario)

1. Al Commissario straordinario di cui all'articolo 1 sono attribuiti i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
2. Entro tre mesi dal conferimento dell'incarico, il Commissario straordinario trasmette, al Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative - Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'Osservatorio sui commissariamenti infrastrutturali, il cronoprogramma delle attività commissariali, corredato dai dati finanziari riscontrabili sul Sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche, MOP, presso la Banca dati delle amministrazioni pubbliche, BDAP, del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Il cronoprogramma delle attività commissariali di cui al comma 2 è articolato nelle seguenti fasi:
 - individuazione dell'operatore competente a svolgere la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica;
 - avvio del procedimento concessorio di cui all'articolo 7 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante "*Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici*", e trasmissione al Dipartimento per le opere pubbliche - Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del Progetto di fattibilità tecnico-economica per l'acquisizione del parere tecnico vincolante ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 maggio 2024, n. 94, concernente "*Regolamento recante la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)*";
 - individuazione dell'operatore competente a svolgere la redazione del progetto esecutivo;
 - trasmissione al Dipartimento per le opere pubbliche - Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del Progetto esecutivo ai





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

sensi dell'articolo 8 del citato decreto ministeriale n. 94 del 2024.

4. Il Commissario straordinario monitora lo stato di avanzamento della progettazione attraverso i dati presenti sul Sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche, MOP, presso la Banca dati delle amministrazioni pubbliche, BDAP, del Ministero dell'economia e delle finanze. Le informazioni rese attraverso le comunicazioni devono essere riscontrabili con i dati presenti sui sistemi di monitoraggio, qualora le informazioni siano presenti sugli stessi.
5. Il Commissario straordinario comunica periodicamente all'Osservatorio sui commissariamenti infrastrutturali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati relativi al monitoraggio e all'avanzamento delle attività progettuali.
6. Il Commissario straordinario svolge le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
7. Il Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture delle amministrazioni territoriali interessate.

ART.3

(Compensi)

1. Fermi restando i limiti previsti dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al Commissario straordinario di cui all'articolo 1, in ragione dell'incarico conferito, è attribuito un compenso nella misura di 50.000,00 euro annui lordi, a titolo di parte fissa, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione ed un compenso fino a 50.000,00 euro annui lordi, a titolo di parte variabile, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione.
2. La parte fissa del compenso è liquidata mensilmente. La parte variabile è liquidata annualmente con provvedimento del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative - Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'Osservatorio sui commissariamenti infrastrutturali del medesimo Ministero, subordinatamente all'invio da parte del Commissario straordinario di opportuna documentazione sull'attività svolta nel periodo di riferimento ed alla relativa valutazione da parte del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative - Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche, sentito l'Osservatorio, in relazione al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione delle attività commissariali.
3. In caso di revoca dell'incarico, al Commissario straordinario spetta esclusivamente il compenso previsto con riferimento all'attività effettivamente svolta.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma,

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

il Sottosegretario di Stato
Alfredo Mantovano

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

